

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XVIII N. 65

X COMMISSIONE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012)209 final)

Approvato il 28 settembre 2012

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012)209 final);

acquisito il parere espresso, in data 28 novembre 2012 dalla XIV Commissione, (Politiche dell'Unione europea) di cui si condividono le valutazioni,

considerato che:

tale minaccia appare particolarmente pericolosa in presenza dell'attuale crisi economica che induce diversi Paesi membri a ricorrere a forme di aiuto ai rispettivi sistemi produttivi per favorirne la competitività a livello internazionale e per sostenere la domanda interna. Ciò vale in particolare per gli Stati che, potendo disporre di condizioni più favorevoli per quanto concerne la finanza pubblica, possono destinare maggiori risorse allo scopo. Significativi al riguardo appaiono i dati ufficiali della stessa Commissione europea da cui si evince che paesi come la Germania e la Francia erogano aiuti di Stato in una misura nettamente superiore all'Italia, sia in valore assoluto che il rapporto ai rispettivi PIL. In tal modo si determina il paradosso di aggravare i divari e di produrre effetti distorsivi nelle prospettive di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando i paesi che già registrano peggiori *performances* economiche anche in ragione delle più rigorose politiche di risanamento della finanza pubblica che devono attuare:

appare pienamente condivisibile l'obiettivo, che ha indotto la Commissione a presentare la comunicazione, di una ricognizione dei maggiori problemi che

l'esperienza ha sino ad ora evidenziato in materia di aiuti di Stato allo scopo di porvi rimedio. In particolare, risultano apprezzabili le intenzioni di:

a) privilegiare, nella destinazione delle scarse risorse a disposizione, gli utilizzi in grado di fronteggiare effettive carenze del mercato e di favorire la crescita, attraverso un'accurata analisi costi/benefici degli incentivi erogabili;

b) pervenire ad una più puntuale definizione di aiuti di Stato attraverso una sistematica e complessiva ricognizione delle tipologie di intervento da considerare tali;

c) responsabilizzare maggiormente gli Stati membri nella verifica *ex ante* della compatibilità degli aiuti erogati, purché di minore importo, concentrando l'intervento della Commissione europea sugli aiuti più consistenti, suscettibili di alterare la concorrenza e di incidere in misura significativa sulle grandezze macroeconomiche;

d) semplificare e razionalizzare la normativa europea vigente in materia, in modo da assicurare, anche attraverso una riduzione dei tempi previsti per l'istruttoria da parte delle istituzioni europee, maggiore certezza alle imprese interessate circa la possibilità o meno di fruire di specifici incentivi;

esprime una valutazione positiva sulla comunicazione con le seguenti osservazioni:

1. si mantenga inalterato l'attuale importo, pari a 200 mila euro in tre anni, degli aiuti *de minimis* erogabili a ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri che dispongono di maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese erogando aiuti di ammontare superiore;

2. per le medesime ragioni, si valuti la possibilità di stabilire un tetto massimo, in percentuale al PIL, applicabile al complesso degli aiuti erogabili da ciascun Paese alle rispettive imprese, eventualmente con riferimento a specifici settori;

3. al fine di responsabilizzare gli Stati membri, si valuti il precedente costituito dalla disciplina *antitrust* per cui si è attribuito alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza la valutazione *ex ante* della conformità dei regimi di aiuti con il diritto dell'Unione europea

4. si pervenga ad un elenco esaustivo delle tipologie di intervento qualifi-

cabili come aiuti in modo da assicurare certezza del diritto e ridurre il rischio di contenzioso. A tal fine appare necessario che tra gli aiuti dispensati dall'obbligo di notifica *ex ante*, in quanto ritenuti compatibili con il mercato, siano inclusi quelli concessi in presenza di gravi calamità naturali, quali in particolare i terremoti particolarmente frequenti in Italia;

5. Al fine di accrescere la certezza giuridica e la possibilità di tutela in sede giurisdizionale, si provveda a codificare in appositi regolamenti le regole di esenzione attualmente contenute in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica *erga omnes*.

